

COMUNE DI NULVI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO INCENTIVI ICI

*(art. 3 comma 57 della legge 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 59 del decreto legislativo
15.12.1997, n. 446)*

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale

n. 58, in data 14 giugno 2016

Art. 1 – Ambito di applicazione e di definizione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripartizione e di liquidazione dei compensi incentivanti a favore del personale addetto al Settore Tributi dell'Ente impegnato nell'attività di controllo dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ICI, previsto dall'articolo 10, comma 5, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (*adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*), così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 28 aprile 2016.
2. L'impiego delle risorse professionali da utilizzare nell'ambito dell'accertamento tributario avviene secondo il criterio della specifica competenza e preparazione professionale.

Art. 2 – Fondo da destinare a compenso incentivante

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 10,00% delle somme effettivamente riscosse a titolo di recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili evasa in esercizi pregressi a seguito dello svolgimento di attività di liquidazione e accertamento, escluse quelle riscosse a seguito di ravvedimento operoso, di cui una quota pari al 20% destinata all'acquisto di apparecchiature, attrezzature, anche informatiche, e/o dotazioni strumentali in genere, per il potenziamento dell'attività di controllo e verifica tributaria.
2. Nel caso in cui le entrate incassate derivino da attività di accertamento e di liquidazione a cui hanno partecipato soggetti esterni quali professionisti incaricati, collaboratori o consulenti, il fondo come sopra determinato, è ridotto per tali entrate di un terzo.
3. Il fondo va ad incrementare le risorse di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera K del CCNL 1.4.1999 del personale delle regioni ed autonomie locali e viene destinato secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. I contributi e le imposte a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme definitivamente incassate e si intendono conteggiate all'interno delle percentuali costituenti il fondo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3 – Soggetti destinatari del fondo

1. Il fondo, per la parte derivante dall'attività di accertamento e di liquidazione dell'ICI operata dal Settore Tributi è attribuito e liquidato ai dipendenti di ruolo dell'ufficio stesso con determinazione del responsabile del Settore Finanziario, Personale e tributi che stabilisce gli importi individuali sulla base dell'effettiva partecipazione dei dipendenti stessi sia in termini di partecipazione che di responsabilità esercitate, come certificata dal Funzionario responsabile dell'imposta in base al successivo comma 3.
2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di "Settore Tributi" l'unità operativa del Settore Finanziario ed eventualmente altri dipendenti di altri Settori in qualità di collaboratori nell'attività di accertamento e recupero dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo al personale beneficiario, al netto della somma destinata ad incremento delle dotazioni strumentali dell'ufficio tributi e dell'eventuale riduzione di cui al precedente art.2, comma 2, saranno stabiliti secondo l'apporto di ciascun dipendente al risultato ottenuto come definito dal Funzionario responsabile dell'imposta con proprio provvedimento.

Art. 4 – Utilizzo del fondo

1. L'erogazione degli incentivi, vincolati al perseguimento di preordinati obiettivi, avviene previa relazione del responsabile del servizio sull'avvenuto conseguimento degli stessi contenente l'attestazione degli avvenuti incassi e la relativa ripartizione secondo quanto stabilito nel precedente art.3 cui si fa rinvio.
2. La determinazione di ripartizione e liquidazione degli incentivi tra gli aventi diritto è effettuata con cadenza semestrale con provvedimento del Settore Finanziario, personale e tributi.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica agli incentivi ICI maturati, e non ancora liquidati, alla data della sua entrata in vigore ed a quelli maturati successivamente. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel CCNL Regioni-Autonomie locali e nella legislazione sopraordinata vigente nel tempo.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in conformità al disposto di cui all'art.61 dello Statuto comunale, è soggetto a duplice pubblicazione ed entra in vigore decorsi n.15 gg dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.